



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 113
PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI E DEI LAVORATORI AGRICOLI”



SOMMARIO

A

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	2
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	2
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	3
ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	3
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	5
ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE	6
ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI	8
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	9
ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	9
ARTICOLO 12 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI	10
ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	10
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI	10



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

La misura prevede l'erogazione di un sostegno agli imprenditori e ai lavoratori agricoli che decidono di abbandonare la loro attività agricola, pur non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile, e di cederla ad altri agricoltori.

La misura si pone i seguenti obiettivi operativi:

- favorire il ricambio generazionale ed il subentro nell'attività agricola di giovani agricoltori e/o la rilevazione dell'azienda da parte di soggetti che possano utilizzare i terreni ceduti per ingrandire la propria azienda agricola;
- miglioramento della competitività del settore agricolo attraverso il potenziamento del capitale umano e l'incremento della scala aziendale
- garantire un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola;
- garantire un reddito ai lavoratori agricoli che decidono di cessare l'attività.

Il sostegno al prepensionamento di imprenditori e di lavoratori agricoli anziani contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo al “Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale” favorendo azioni che mirano ad accelerare il turn-over nel settore agricolo.

Il presente bando si inserisce nel “Pacchetto Giovani”, nell'ambito della progettazione integrata aziendale, composto dalle seguenti misure del PSR, tra loro integrate:

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione”;
- Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”
- Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Misura 132 “Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare”.

Il richiedente può presentare insieme alla domanda la richiesta di accesso a una o più misure del “Pacchetto giovani”, attraverso la partecipazione congiunta della misura 111 in combinazione con altre misure del Pacchetto.

Tutte le operazioni di cui è richiesta l'attivazione nell'ambito del “Pacchetto Giovani” devono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura è applicata sull'intero territorio regionale.



ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

- Imprenditori agricoli con almeno 55 anni di età, che non hanno raggiunto l'età pensionabile e che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere la propria azienda ad altri agricoltori;
- Lavoratori agricoli che hanno almeno 55 anni di età, che non hanno raggiunto l'età pensionabile e che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

L'imprenditore agricolo che vuole usufruire del prepensionamento deve:

1. avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, e comunque non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento dettata dalla normativa italiana;
2. abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
3. aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione;
4. essere in regola con la posizione previdenziale e contributiva;
5. non aver frazionato l'azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

L'imprenditore agricolo cedente può, tuttavia, continuare ad esercitare attività agricole senza fini commerciali per auto - consumo; in tal caso l'attività agricola suddetta non potrà beneficiare degli aiuti previsti dalla PAC (art. 14, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006); egli può conservare la disponibilità degli edifici in cui continui ad abitare. Il cedente non deve aver frazionato l'azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Il lavoratore agricolo deve:

1. aver compiuto 55 anni e non aver raggiunto ancora l'età pensionabile, e comunque non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento dettata dalla normativa italiana;
2. aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
4. essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

Il rilevatarario deve:



1. subentrare al cedente insediandosi come previsto all'art. 22 del Reg. CE 1698/2005 (primo insediamento di un giovane agricoltore) oppure,
2. essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni, o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

In caso di cessione della medesima azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

La durata del sostegno è limitata ad un periodo massimo di 10 anni e non oltrepassa la normale età di pensionamento ed in ogni caso non va oltre il 70° anno di età del cedente e/o del lavoratore.

In caso di pensione di anzianità contributiva, il sostegno al prepensionamento è versato a titolo integrativo e sarà pari alla differenza tra l'importo massimo dell'aiuto concedibile e la pensione percepita.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In considerazione della specificità della misura 113 sono previste due tipologie di domanda:

1. Domanda iniziale di adesione

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale SIAN, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

2. Domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario che ha avuto accordato il sostegno, deve presentare la domanda di pagamento attraverso il portale nei termini indicati nell'atto di liquidazione afferente la prima annualità. Tale domanda non è richiesta per i soggetti che hanno percepito il premio in unica soluzione.



La domanda di rinnovo si identifica in una delle seguenti tipologie:

- a) senza richiesta di variazione (conferme);
- b) con richiesta di variazione (aggiornamenti), dovuta esclusivamente alla modifica del regime pensionistico del cedente o qualsiasi altra modifica.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di “stop and go” sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012.

Viene, comunque stabilito, che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata. Si specifica, inoltre, che in tal caso la eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

L’entità degli aiuti correlati alla realizzazione della presente misura, in conformità con i massimali fissati nell’Allegato “Importi e aliquote del sostegno” del Reg. (CE) n. 1698/2005 sarà:

- per il cedente, un’indennità massima di 18.000 Euro/anno quale indennità fissa per azienda;



- per i lavoratori agricoli, un'indennità di 4.000 Euro/anno quale indennità fissa per lavoratore.

Massimali

- per il cedente: 180.000 Euro;
- per i lavoratori agricoli: 40.000 Euro.

La corresponsione dei premi potrà essere effettuata sia in un'unica soluzione, sia con rate annuali.

ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE

Domanda iniziale di adesione

La domanda iniziale deve essere presentata con le modalità previste all'art. 5 e nei termini indicati all'art. 6, allegando la seguente documentazione:

Cedente: Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. relazione tecnica dettagliata dell'ordinamento colturale, numero delle giornate od ore impiegate per la normale conduzione aziendale, consistenza zootecnica, ecc. ai fini anche della valutazione del Reddito Lordo Standard;
2. estratto conto previdenziale (INPS);
3. certificato attestante la regolare contribuzione previdenziale (DURC);
4. dichiarazione di impegno a comunicare alla Regione Molise la data di quiescenza ai fini agricoli e l'importo netto e lordo annuo dell'eventuale pensione percepita;
5. nel caso in cui l'azienda ceduta sia a conduzione plurima, elenco e dati anagrafici dei soggetti che richiedono l'accesso agli aiuti in relazione a detta azienda e relative quote di partecipazione;
6. comunicazione dei dati anagrafici del rilevatorio;
7. dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola. Il cedente proprietario dell'azienda, può comunque conservare la disponibilità del fabbricato in cui abitare ed esercitare attività agricole per solo autoconsumo (superficie massima pari al 10% della SAU aziendale ceduta ed in ogni caso fino ad un massimo di Ha 1), specificando i riferimenti catastali delle superfici agricole e del fabbricato che intende mantenere;
8. forma di cessione prescelta (vendita o affitto); per i beni cointestati dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte dei cointestatari che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione;
9. comunicazione dati anagrafici dei lavoratori agricoli in azienda che intendano fare domanda di prepensionamento;



10. autodeterminazione del punteggio e dichiarazione dei requisiti di priorità redatta sulla base dei criteri di selezione delle domande di cui al successivo art. 10 “Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie”.

Rilevatorio agricolo: Documentazione da allegare relativa al rilevatorio

1. fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità/riconoscimento;
2. copia del certificato catastale o della visura catastale aggiornata, di eventuali terreni già in suo possesso, nel caso in cui questi ultimi rientrino nel programma di gestione dell’azienda;
3. dichiarazione del rilevatorio attestante la volontà di subentrare al cedente alle condizioni pattuite e la forma di passaggio prescelta;
4. dichiarazione con la quale si attesta di essere in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità previsti per l’accesso al regime di aiuto previsto dalla misura 112 “Insediamento giovani agricoltori” o certificato attestante la qualifica di IAP;
5. in caso di società elenco soci, dati anagrafici;
6. atto di impegno ad esercitare l’attività agricola nell’azienda così costituita per almeno 5 anni.

Lavoratore (salariato agricolo o coadiuvante familiare): Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. dichiarazione attestante lo svolgimento di attività agricola come salariato o coadiuvante familiare negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
2. dichiarazione attestante che l’attività agricola prestata nell’azienda del cedente negli ultimi quattro anni, è equivalente ad una attività di almeno due anni a tempo pieno;
3. estratto conto previdenziale (INPS).

Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno da parte del cedente.

Nel caso in cui negli anni successivi al primo anno ricorrano variazioni di cui all’art. 5 punto 2 lettera b), è necessario allegare alla domanda di rinnovo la documentazione attestante la variazione. Documentazione richiesta ad avvenuta ammissibilità e finanziabilità

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Atto Dirigenziale di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle istanze, il beneficiario deve inviare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

1. Cedente proprietario:

- documentazione attestante la cessazione del titolo di proprietà/possesso del terreno agricolo, con atto di vendita o contratto d’affitto.

2. Cedente affittuario:

- Documentazione attestante la risoluzione del contratto d'affitto.

3. Per entrambi:

- documentazione attestante la cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, P.IVA) in ragione dell'art. 4 "Requisiti e condizioni di ammissibilità" punto 2.

4. Per il lavoratore:

- documentazione attestante la cancellazione al regime di previdenza sociale (INPS).

Il mancato rispetto dei 60 giorni utili per l'invio della documentazione richiesta ai fini della liquidazione del premio, determinerà la cancellazione del richiedente dalla graduatoria dando seguito allo scorrimento della stessa fino alla copertura finanziaria resasi disponibile. Per la verifica del rispetto di tale termine fa fede la data del timbro postale, o la data del timbro di accettazione in caso di presentazione a mano presso la Regione Molise.

ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI

Il rilevatorio è vincolato ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni.

In caso di cessioni di un'azienda condotta da parte di più cedenti, l'importo complessivo corrisposto non può essere superiore a quello previsto per un solo cedente.

La cessione può avvenire in seguito alla presentazione della domanda all'aiuto.

Non sono consentiti frazionamenti dell'azienda che viene ceduta né cessioni tra coniugi. Tuttavia, salvo le condizioni previste dalla Misura 112, è consentito il frazionamento nel caso in cui le nuove unità aziendali abbiano dimensioni tali da giustificare ciascuna almeno 2 ULU;

Il sostegno è concedibile per non più di 10 anni e in ogni caso non oltre i 70 anni per il cedente e la normale età di pensionamento per il lavoratore agricolo.

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione di anzianità, nelle annualità successive alla domanda iniziale, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante, è cura del medesimo comunicare tempestivamente la decorrenza della pensione ed il relativo importo netto e lordo percepito pena la restituzione dell'intero ammontare del sostegno liquidato e l'applicazione delle sanzioni previste nel documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise".



ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Peso del criterio	punti
1	età del cedente:		
	< di 60 anni	25%	5
2	età del rilevataro:		
2a	da 20 a 30 anni	25%	5
2b	da 31 a 40 anni	10%	2
3	Accorpamento con altra azienda da parte del rilevataro	10%	2
4	Cessione di aziende la cui superficie è ubicata prevalentemente nelle macroaree D2 o D3	20%	4
5	Cessione dell'intera azienda ad un unico rilevataro di età inferiore a 40 anni	10%	2

ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 2,1 milioni di euro

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 6 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

- 1° sottofase- Euro 1 milione;
- 2° sottofase- Euro 200 mila;
- 3° sottofase- Euro 200 mila;
- 4° sottofase- Euro 500 mila;
- 5° sottofase - Euro 100 mila
- 6° sottofase - Euro 100 mila



L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI

Le domande di rinnovo del premio annuo, presentate successivamente alla scadenza dei termini, determinano le seguenti riduzioni:

- riduzioni pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e pertanto non sarà liquidato esclusivamente il premio dell'annualità di riferimento, fatte salve le annualità successive a seguito di rinnovo della domanda da presentare entro i termini indicati al precedente art. 5 “Modalità per la presentazione delle domande”;
- qualora per due anni consecutivi non venga rinnovata la domanda del premio, si procederà alla decadenza dell'aiuto per i restanti anni.

Oltre a quanto su delineato, agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal documento “disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise.

ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia al documento “disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”, con il quale sono state definite: le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti; i procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), i tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed gli altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.